

STATUTO SOCIALE CREDIFARMA S.P.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Domicilio – Oggetto

1. DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata "Credifarma S.p.A." (di seguito, la "Società").
- 1.2 La società fa parte del "Gruppo Banca IFIS". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

2. SEDE

- 2.1. La Società ha sede a Roma (RM), Italia, e potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, direzioni tecniche ed amministrative in altre città italiane ed all'estero.

3. DURATA

- 3.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

4. DOMICILIO

- 4.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

5. OGGETTO

- 5.1. La Società ha per oggetto:
- a) la gestione organizzata e coordinata delle operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, l'amministrazione e l'incasso dei crediti, vantati dalle farmacie nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti, pubblici e privati, erogatori di prestazioni sanitarie;
 - b) l'acquisto e la cessione in qualsiasi forma, "pro-solvendo" o "pro-soluto", di tali crediti;
 - c) l'assunzione ed il conferimento di mandati per l'incasso di crediti;
 - d) lo sconto di effetti cambiari e di titoli di credito in genere;
 - e) l'accensione di rapporti di conto corrente;
 - f) la concessione in qualsiasi forma di finanziamenti e di anticipazioni in stretta relazione allo smobilizzo dei crediti di cui sopra;
 - g) la concessione di finanziamenti alle farmacie in relazione ai rapporti con i loro fornitori di beni e servizi;
 - h) la concessione di finanziamenti per l'acquisizione della titolarità della farmacia nonché per l'acquisto e per la ristrutturazione dei locali della stessa;
 - i) la concessione di finanziamenti alle farmacie per la ristrutturazione dei debiti bancari a breve/medio termine;
 - j) la prestazione alle farmacie di consulenza in materia finanziaria e l'offerta di servizi prestati da altri intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
- 5.2. La Società, ai sensi della vigente normativa, potrà inoltre esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte, compiere tutte le operazioni strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale inclusa l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate per proprio conto o di terzi in Italia e all'estero. Potrà acquisire partecipazioni in altre società, organizzazioni ed enti che svolgano attività strettamente connesse al suo oggetto sociale.
- 5.3. Resta invece tassativamente esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni – Recesso

6. CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale è pari ad Euro **14.768.000 (quattordicimilionisettecentosessantottomila)** ed è diviso in numero 32.083 (trentaduemilaottantatre) azioni di categoria, indivisibili e senza indicazione del valore nominale, di cui:

- a) numero 9.625 (novemilaseicentoventicinque) di azioni di categoria "A" (di seguito, le "Azioni di Categoria A" e, il socio titolare di dette azioni, "Socio A"); e
- b) numero 22.458 (ventiduemilaquattrocentocinquantotto) di azioni di categoria "B" (di seguito, le "Azioni di Categoria B" e, il socio titolare di dette azioni, il "Socio B").

6.2. Le azioni di una medesima categoria conferiscono uguali diritti ai loro possessori. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

6.3. Le Azioni di Categoria A, oltre a godere di tutti i diritti spettanti alle azioni ordinarie, attribuiscono il seguente diritto speciale:

- a) il diritto di nominare 2 (due) membri del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente;
- b) il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente.

6.4. Le Azioni di Categoria B oltre a godere di tutti i diritti spettanti alle azioni ordinarie, attribuiscono il seguente diritto speciale:

- a) il diritto di nominare 5 (cinque) membri, tra cui l'amministratore delegato;
- b) il diritto di nominare 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente.

6.5. In nessun caso un socio può detenere contestualmente azioni appartenenti a categorie diverse. In caso di trasferimento di azioni da un socio titolare di azioni di una categoria ad altro socio titolare di azioni di categoria diversa o a società da quest'ultimo controllate, le azioni trasferite e/o le suddette obbligazioni convertibili saranno automaticamente convertite in azioni della medesima categoria di quelle già in possesso del socio cessionario. Inoltre, in caso di trasferimento di Azioni di Categoria A o di Azioni di Categoria B a terzi non soci, le azioni trasferite e/o le eventuali relative obbligazioni convertibili saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie, fatto salvo il caso in cui detto trasferimento avvenga a favore di società controllate dal Socio A o del Socio B.

6.6. Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione dovrà essere effettuato mediante emissione di Azioni di Categoria A e/o di Azioni di Categoria B in misura proporzionale alle Azioni di Categoria A e alle Azioni di Categoria B esistenti al momento della delibera di aumento di capitale. In caso di aumento di capitale:

- a) le Azioni di Categoria A e le Azioni di Categoria B di nuova emissione sono riservate in opzione al Socio A e al Socio B in proporzione alle Azioni di Categoria A e alle Azioni di Categoria B dagli stessi rispettivamente possedute alla data della delibera di aumento di capitale;
- b) le azioni di nuova emissione appartenenti a ciascuna categoria di azioni, ove non sottoscritte dai rispettivi titolari dei diritti di opzione, devono essere offerte in prelazione agli altri soci, anche se titolari di azioni di diversa categoria, i quali potranno esercitare detto diritto di prelazione di cui al terzo comma dell'articolo 2441 c.c., in proporzione al numero di azioni da questi possedute, restando tuttavia inteso che il socio che abbia esercitato il suddetto diritto di prelazione riceverà azioni di nuova emissione della stessa categoria delle azioni da esso possedute alla data di esercizio di tale diritto di prelazione, fermi restando i limiti di legge.

6.7. La conversione delle azioni ai sensi del presente statuto non costituisce causa di recesso.

6.8. Qualunque aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione è effettuato mediante emissione di:

- a) Azioni di Categoria A, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, siano già Soci A;
- b) Azioni di Categoria B, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, siano già Soci B;

c) azioni ordinarie, se riservato a soggetti che, alla data della delibera di aumento di capitale, non siano Soci A o Soci B ovvero società controllate dal Socio A o dal Socio B.

7. OBBLIGAZIONI

7.1. La Società potrà emettere obbligazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti.

8. RECESSO

8.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi previste dalla legge.

TITOLO III

Intrasferibilità - Prelazione - Covendita - Trasferimenti Consentiti

9. INTRASFERIBILITÀ

9.1. Fino a 1° (primo) luglio 2023 (duemilaventitré) (il "Periodo di Intrasferibilità"), le azioni della Società non possono essere oggetto di alcun negozio o atto inter vivos, anche a titolo gratuito (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita in blocco, la vendita forzata, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, l'affitto, ecc.), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche a termine o fiduciario, fatta eccezione esclusivamente per l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle azioni o dell'interesse economico o di diritti inerenti le azioni o insistenti sulle medesime (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pegno, l'usufrutto ed in genere diritti amministrativi o patrimoniali sulle azioni) (di seguito, "Trasferimento" o "Trasferire").

9.2. Una volta terminato il Periodo di Intrasferibilità, il Trasferimento delle azioni della Società è soggetto ai vincoli di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente statuto.

10. DIRITTO DI PRELAZIONE

10.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, qualora un socio (il "Socio Venditore") intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni (la "Partecipazione in Offerta"), tale Socio Venditore sarà tenuto ad offrire la Partecipazione in Offerta in prelazione agli altri soci (i "Soci non Venditori") inviando loro una comunicazione scritta, specificando la percentuale di partecipazione al capitale sociale della Società che intende Trasferire ed allegando un'offerta scritta del soggetto che intende acquistare che sia irrevocabile e vincolante e che contenga tutti i termini essenziali, incluso il corrispettivo proposto in denaro, le eventuali condizioni sospensive o risolutive (che non potranno riguardare la provvista dei fondi necessari per l'operazione né la valutazione discrezionale di verifiche di due diligence) e la data prevista per il perfezionamento del Trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento"). La Comunicazione di Trasferimento dovrà specificare che essa costituisce offerta del Socio Venditore nei confronti dei Soci non Venditori ad acquistare ai termini e condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e che tale offerta è irrevocabile fino alla scadenza del termine previsto per la Comunicazione di Esercizio della Prelazione di cui all'articolo 10.2 del presente statuto.

10.2. Qualora i Soci non Venditori intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno darne comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ovvero entro il maggior termine di cui all'articolo 10.5 del presente statuto nel caso in cui le condizioni del Trasferimento non prevedano un corrispettivo in denaro (la "Comunicazione di Esercizio della Prelazione") al Socio Venditore e per conoscenza agli altri Soci non Venditori; in tale lettera dovrà essere manifestata irrevocabilmente la volontà di (i) acquistare azioni oggetto della Partecipazione in Offerta in misura proporzionale all'entità della partecipazione detenuta nel capitale della Società e alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento, ed eventualmente (ii) acquistare ulteriori azioni in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto (le "Azioni di Riparto").

10.3. Qualora uno o più Soci non Venditori non esercitino il diritto di prelazione, subentreranno automaticamente in tale diritto gli altri Soci non Venditori che abbiano manifestato l'intendimento di acquistare le Azioni di Riparto

nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, in proporzione al numero di azioni possedute da ciascuno di essi rispetto al totale delle azioni possedute da tutti gli altri Soci non Venditori che abbiano manifestato l'intenzione di acquistare le Azioni di Riparto.

10.4. Decorso il periodo di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui sopra, o sulla totalità delle azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento, ovvero senza che sia stata inviata la Manifestazione di Interesse ai sensi dell'articolo 10.5 del presente statuto, tale Partecipazione in Offerta potrà essere Trasferita a terzi, purché detto Trasferimento sia perfezionato nei termini ed alle condizioni indicate nell'offerta allegata alla Comunicazione di Trasferimento, entro e non oltre il successivo tra (i) 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero dalla scadenza del termine stabilito per l'invio della Manifestazione di Interesse, e (ii) 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e/o regolamentari, ove necessarie.

10.5. Ferme restando le disposizioni del presente articolo 10, qualora le condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento prevedano un corrispettivo per la Partecipazione in Offerta diverso da un prezzo in denaro ovvero non prevedano alcun corrispettivo, i Soci non Venditori che siano interessati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno inviare una comunicazione al Socio Venditore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Comunicazione di Trasferimento, dichiarando il loro interesse ad esercitare il diritto di prelazione (la "Manifestazione di Interesse"). In tale caso il presente diritto di prelazione potrà essere esercitato, previo invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui l'arbitratore avrà reso la propria valutazione, mediante il pagamento di un prezzo in denaro corrispondente al valore della Partecipazione in Offerta, così come sarà determinato da un terzo arbitratore, il quale dovrà rendere la propria determinazione con equo apprezzamento ai sensi degli articoli 1349, primo comma, e 1473 c.c. entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di conferimento dell'incarico. L'arbitratore sarà scelto di comune accordo dal socio cedente e dai soci che abbiano inviato la Manifestazione di Interesse fra una delle seguenti società: Deloitte & Touche S.p.A., Equita SIM S.p.A., KPMG S.p.A., Lazard S.r.l., PricewaterhouseCoopers S.p.A., EY S.p.A., ovvero, in assenza di accordo entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della Manifestazione di Interesse, estratto a sorte tra i medesimi soggetti, restando inteso che, nel caso di indisponibilità del soggetto così designato, si procederà alla designazione (di comune accordo dal socio cedente e dai soci che abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione o, in mancanza di accordo, con sorteggio) di un sostituto individuato sempre tra le predette società, fino a quando non sia stato individuato un arbitratore che sia disponibile. Nel caso in cui tra tali soggetti non ve ne siano almeno uno disponibile ad essere nominato come arbitratore, l'arbitratore sarà nominato tra le primarie banche d'affari di livello internazionale scelte in accordo tra il socio cedente e i soci che abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione o, in mancanza di accordo, estratta a sorte tra 2 (due) banche d'affari proposte dal socio cedente e 2 (due) banche d'affari proposte dai soci che abbiano inviato la Manifestazione di Interesse. Nell'effettuare la propria determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività attuale e prospettica, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, comunque nel rispetto dei criteri determinati dall'articolo 2437-ter c.c. Le spese relative saranno sostenute dai soci coinvolti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della Società.

Resta inteso che il Trasferimento delle azioni (ivi inclusa la corresponsione del relativo corrispettivo) a favore dei Soci non Venditori che abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione dovrà in ogni caso essere perfezionato entro e non oltre il successivo tra (i) 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte dei Soci non Venditori della Comunicazione di Trasferimento inviata ai sensi del presente articolo, e (ii) 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e/o regolamentari, ove necessarie.

11. DIRITTO DI COVENDITA (TAG ALONG)

11.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, qualora il Socio Venditore intenda Trasferire azioni rappresentative di almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società (per singola operazione o come serie di operazioni collegate), i Soci non Venditori, in alternativa alla Comunicazione di Esercizio della Prelazione, potranno inviare nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della

Comunicazione di Trasferimento una comunicazione (la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita") indicando il numero di azioni che intendono Trasferire in covendita (per una percentuale delle proprie azioni non superiore alla percentuale più alta delle azioni che il Socio Venditore ha indicato di voler Trasferire nella Comunicazione di Trasferimento, percentuale calcolata rispetto al totale delle azioni di proprietà del Socio non Venditore) ed impegnandosi irrevocabilmente a Trasferire all'acquirente tali azioni, o il minor numero di esse che dovesse derivare dal meccanismo di riduzione proporzionale di cui all'articolo 11.2 del presente statuto ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

11.2. Una volta ricevuta la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, il Socio Venditore sarà tenuto a procurare il Trasferimento, alle medesime condizioni, anche delle azioni dei Soci non Venditori per le quali abbia ricevuto la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita. Qualora non sia possibile ottenere l'acquisto anche di tutte le azioni per le quali sia stata inviata la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, il Socio Venditore avrà l'alternativa tra rinunciare al Trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà Trasferita, ovvero procedere al Trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni poste in vendita.

11.3. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento ed in assenza della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Covendita, la Partecipazione in Offerta potrà essere liberamente Trasferita, purché detto Trasferimento sia perfezionato nei termini ed alle condizioni indicate nell'offerta allegata alla Comunicazione di Trasferimento, entro e non oltre il successivo tra (i) 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto di covendita, e (ii) 30 (trenta) giorni lavorativi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust e/o regolamentari, ove necessarie.

11.4. Ai fini del presente articolo 11, per tutte le ipotesi che fanno riferimento al Trasferimento di percentuali minime, le stesse percentuali si ritengono comunque raggiunte anche laddove si proceda a più Trasferimenti al medesimo soggetto, in un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi ovvero si proceda a più Trasferimenti a soggetti formalmente diversi, ma in rapporto di Controllo e/o collegamento e/o Controllo da parte del medesimo Controllante, ovvero in rapporto di direzione e coordinamento e/o direzione unitaria. Ai fini del presente articolo 11.4, "Controllo" ed ogni accezione analoga ha il significato previsto dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

12. OBBLIGO DI COVENDITA (DRAG ALONG)

12.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, qualora venisse formulata al Socio B un'offerta vincolante ed irrevocabile per l'acquisto del 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società da parte di un terzo in buona fede e il Socio B accetti irrevocabilmente tale offerta, il Socio A, nel caso in cui non abbia esercitato il diritto di prelazione di cui all'articolo 10 del presente statuto, avrà l'obbligo, a fronte di richiesta scritta da parte del Socio B, di procedere al Trasferimento di tutte le proprie azioni congiuntamente al Socio B, a condizione che il corrispettivo proposto per detto Trasferimento sia uguale per ciascuno dei soci e sia conforme ai criteri previsti dall'articolo 2437-ter c.c.

12.2. Ai fini del precedente articolo 12.1, in caso di disaccordo tra il Socio A e il Socio B, il valore equo della Società sarà determinato, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività attuale e prospettica, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e comunque nel rispetto dei criteri determinati dall'articolo 2437-ter c.c., da un arbitratore nominato di comune accordo dal Socio A e dal Socio B ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, c.c., e, in caso di disaccordo, estratto a sorte tra i soggetti indicati al precedente articolo 10.5 purché sia comunque garantita l'indipendenza dalle Parti coinvolte.

12.3. Le spese relative all'attività dell'arbitratore, in quanto svolta nell'interesse del Socio A e del Socio B, saranno a carico del Socio A e del Socio B proporzionalmente alla partecipazione da essi detenuta nella Società.

13. TRASFERIMENTI CONSENTITI

13.1. Ai fini del presente statuto i Trasferimenti di azioni da parte di uno dei soci a società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, c.c. sono da considerarsi Trasferimenti consentiti (i "Trasferimenti Consentiti").

13.2. In caso di Trasferimenti Consentiti da parte dei soci, non opereranno:

- a) il divieto di Trasferibilità di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- b) il diritto di prelazione di cui all'articolo 10 del presente statuto;

- c) il diritto di covendita di cui all'articolo 11 del presente statuto; e
- d) l'obbligo di covendita di cui all'articolo 12 del presente statuto.

13.3. In caso di Trasferimenti Consentiti, il socio cedente si dovrà impegnare nei confronti del socio non cedente a riacquistare dal terzo cessionario, che si dovrà impegnare nei confronti del socio non cedente a retrocedere, le azioni oggetto di Trasferimenti Consentiti nelle ipotesi in cui cessi, per qualsiasi ragione, il rapporto che ha permesso il Trasferimento.

TITOLO IV Assemblee

14. ASSEMBLEE

14.1. Le assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, regolarmente assunte in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti e loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 c.c.

15. CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

15.1. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c.

15.2. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata nel comune dove ha sede la Società o in altra località in Italia stabilita dal consiglio di amministrazione e indicata nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, su deliberazione del consiglio di amministrazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, comunicato ai soci, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

15.4. L'avviso deve altresì fissare la data di seconda od eventuale ulteriore convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non sia regolarmente costituita.

15.5. Sono comunque applicabili le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2366 c.c.

16. COMPETENZE, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

16.1. Fatto salvo quando previsto dall'articolo 16.2 del presente statuto, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge.

16.2. In deroga all'articolo 16.1 del presente statuto, le seguenti deliberazioni dell'assemblea dei soci (le "Materie Rilevanti in Assemblea") in sede ordinaria o straordinaria, saranno validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale:

- a) determinazione dei compensi di amministratori e sindaci;
- b) modifiche dello statuto sociale che possano direttamente o indirettamente pregiudicare i diritti patrimoniali e/o amministrativi e/o i diritti di categoria del Socio A;
- c) operazioni sul capitale della Società, quali, a titolo di esempio, frazionamento, aumenti e riduzioni del capitale, fatti salvi (i) le riduzioni di capitale deliberate ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. e (ii) gli aumenti di capitale deliberati ai sensi dell'articolo 2447 c.c. (purché per un ammontare non superiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 2327 c.c.), i quali potranno essere approvati con le semplici maggioranze di legge;
- d) operazioni di fusione e di scissione della Società;
- e) trasformazione della Società;
- f) scioglimento o liquidazione della Società, nonché nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- g) trasferimento della sede sociale della Società all'estero;
- h) qualsiasi impegno ad assumere una qualsiasi delle delibere di cui ai precedenti punti dell'articolo 16.2 del presente statuto.

16.3. Il precedente articolo 16.2 non si applica, e pertanto si applicheranno le maggioranze di cui all'articolo 16.1 del presente statuto, qualora le Materie Rilevanti in Assemblea siano sottoposte all'approvazione dei soci su proposta o richiesta delle competenti autorità di vigilanza. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 16.2 non troverà applicazione - e pertanto si applicheranno le maggioranze di cui dall'articolo 16.1 - per le delibere di aumento del capitale sociale nel caso in cui detto aumento sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione della Società per garantire la continuità aziendale e nella misura a ciò necessaria.

17. DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO

17.1. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

17.2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

17.3. Ogni socio che abbia diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un'altra persona, anche non socio, nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

18. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – VERBALIZZAZIONE

18.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza o impedimento di quest'ultimo, l'assemblea è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

18.2. L'assemblea provvede a nominare un segretario, anche non socio. Nei casi di legge o quando il consiglio di amministrazione o il presidente dell'assemblea lo richiedano, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

18.3. Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza:

- a) accerta e verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea;
- b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti a parteciparvi;
- c) regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
- d) cura la redazione del verbale della riunione, che viene poi sottoscritto dal presidente stesso e dal segretario o dal notaio, secondo le disposizioni dell'articolo 2375 c.c.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

19. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri, anche non soci, nominati in sede di assemblea ordinaria nel rispetto di quanto di seguito esposto:

- a) 2 (due) consiglieri di amministrazione, tra cui il presidente, saranno designati dal Socio A;
- b) 5 (cinque) consiglieri di amministrazione, tra cui l'amministratore delegato, saranno designati dal Socio B;

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a cessare dal loro incarico uno o più consiglieri, i soci che li avevano designati avranno il diritto di designare i sostituti anche in via di cooptazione.

19.3. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente secondo i criteri di cui all'articolo 19.1 del presente statuto.

19.4. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

20.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri di amministrazione in carica ed i sindaci effettivi in carica. Il consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, con le medesime modalità e termini sopra descritti, dall'amministratore delegato nel solo caso in cui l'unico argomento posto all'ordine del giorno sia la revoca di uno o più affidamenti concessi dalla Società.

20.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato, o, in assenza o impedimento di questo, dalla persona designata dai consiglieri di amministrazione intervenuti.

20.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.4. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal segretario.

20.5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21.2, (i) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, e (ii) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

21. COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge all'assemblea.

21.2. In deroga all'articolo 20.5 del presente statuto, le delibere del consiglio di amministrazione inerenti le seguenti materie (le "Materie Rilevanti in Consiglio") non potranno essere delegate e dovranno essere adottate a maggioranza degli amministratori e comunque con il voto favorevole di almeno 1 (un) amministratore designato dal Socio A:

- a) vendita, conferimento, concessione in affitto o altra forma di disposizione di tutti o sostanzialmente tutti i beni della Società o di rami di azienda della Società;
- b) acquisto o altra forma di acquisizione, anche in godimento, di aziende o rami di azienda per un valore o corrispettivo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- c) acquisto di partecipazioni, anche di minoranza, in società o enti per un valore o corrispettivo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- d) acquisizione in qualunque forma di beni immobili per un controvalore pari o superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- e) emissione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari, nonché ogni operazione di finanza straordinaria;
- f) concessione o rilascio di garanzie personali o reali per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- g) richiesta di ammissione a quotazione ed esecuzione di atti ad essa propedeutici;
- h) approvazione di progetti di fusione o di scissione; e
- i) accordi di joint venture.

21.3. L'articolo 21.2 non si applica, e pertanto si applicheranno le maggioranze di cui all'articolo 20.5 del presente statuto, qualora le Materie Rilevanti in Consiglio siano sottoposte all'approvazione dei soci su proposta o richiesta delle competenti autorità di vigilanza.

21.4. L'amministratore delegato della Società è tenuto a fornire ai consiglieri di amministrazione le necessarie informazioni e documentazioni con congruo anticipo e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione del consiglio di amministrazione interessato che rechi all'ordine del giorno una deliberazione concernente una delle Materie Rilevanti in Consiglio.

22. ORGANI DELEGATI

22.1. Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 19.1, lett. b), cui conferisce particolari incarichi, determinando all'atto della nomina i limiti della delega nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 c.c. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

22.2. Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Società, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

23. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

23.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che verrà determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

23.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche verrà stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

24. RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

24.1. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti), disgiuntamente, al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dal consiglio di amministrazione.

24.2. Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal consiglio di amministrazione, che ne determina i limiti e le modalità, anche ad uno o più amministratori, nonché a personale dipendente ovvero, per singoli atti e categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Società.

TITOLO VI

Collegio sindacale e revisore legale dei conti

25. COLLEGIO SINDACALE

25.1. Il collegio sindacale, nominato in sede di assemblea ordinaria, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dei quali:

- a) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente saranno designati dal Socio A; e
- b) 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco supplente saranno designati dal Socio B.

25.2. Qualora per qualsiasi motivo venissero a cessare da loro incarico uno o più sindaci, chi aveva effettuato l'originaria designazione avrà il diritto di designare anche il nuovo sindaco in sostituzione di quello cessato.

25.3. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno dei componenti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

25.4. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazioni degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

25.5. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

25.6. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'assemblea elegge il collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

25.7. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

26. REVISORE LEGALE DEI CONTI

26.1. L'assemblea ordinaria provvede affinché il bilancio della Società sia sottoposto a revisione legale dei conti, anche laddove questa non dovesse essere necessaria per legge, da parte di primaria società di revisione da nominarsi tra KPMG S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. o EY S.p.A.

26.2. La società incaricata del controllo legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) verifica, nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

26.3. L'assemblea ordinaria, nel nominare la società di revisione incaricata del controllo legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

26.4. La società di revisione incaricata del controllo legale dei conti deve rispettare per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c.; in difetto, è ineleggibile o decade di diritto.

26.5. In caso di decadenza della società di revisione nominata, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore legale dei conti.

26.6. La società di revisione incaricata del controllo legale dei conti cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

TITOLO VII

Esercizio sociale - Bilancio – Utili

27. BILANCIO E UTILI

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

TITOLO VII Varie

28. LIQUIDAZIONE

28.1. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci provvederà a nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi, secondo quanto previsto dall'articolo 16.2, lett. f), del presente statuto.

29. GIORNI LAVORATIVI

29.1. Qualsiasi riferimento a "giorno lavorativo" e/o "giorni lavorativi" nel presente statuto indica ciascun giorno di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni in cui le banche che operano sulla piazza di Milano (Italia), Venezia (Italia) e Roma (Italia) non sono aperte per lo svolgimento della propria normale attività.

30. FORO COMPETENTE

30.1. Per qualsiasi controversia derivante dal, o comunque relativa al, presente statuto (ivi incluse quelle concernenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione, nonché quelle insorgenti tra i soci anche ai fini e per gli effetti degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, ovvero tra i soci e la Società, ovvero quelle promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero nei loro confronti) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

31. RINVIO

31.1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

F.to Maurizio Manna
F.to Elio Bergamo Notaio

Dettato statutario estratto dal Verbale di Assemblea Straordinaria di Credifarma S.p.A. del 2 luglio 2018 (Repertorio n. 18349 – Raccolta n. 8801, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 6 luglio 2018) tenutasi in Roma presso lo Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio, via Ennio Quirino Visconti n. 85.